

## 8) Voci di danno alla persona

**Danno biologico.** Il danno biologico viene definito come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato.

Per la valutazione delle conseguenze derivanti dalla lesione dell'integrità psicofisica valutazione che deve comprendere anche gli aspetti dinamico relazionali, è stata predisposta una specifica tabella che contiene un elenco di varie tipologie di menomazione conseguenti a lesioni e malattie che possono coinvolgere il lavoratore.

L'indennizzo che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, viene erogato dall'Inail all'assicurato in conseguenza della lesione subita, è riferibile alla sola componente dell'integrità fisica, mentre la garanzia della personalità morale del lavoratore, nonché, più in generale, del suo benessere, esula dalla tutela predisposta dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per il danno differenziale residuo vi è la possibilità di agire in sede civile: si parlerà di danno differenziale e riguarda la valutazione del danno personalizzato.

**Sottovoci del danno biologico**

Si tratta di voci reddituali che sono state assorbite nell'unitaria categoria del danno biologico, la quale così ha perso purezza, ma ha acquistato maggior concretezza e equità sociale.

Come ammette la guida medico legale più recente "il principale criterio di valutazione rimane la compatibilità tra l'attività lavorativa esercitata in precedenza al fatto e la sopravvenuta menomazione dell'integrità psicofisica del danno biologico.

**Danno alla vita di relazione.** È il danno alla vita di relazione è la perdita della vita di relazione conseguente o contestuale alla perdita dell'integrità psicofisica, e consiste nella diminuzione o nella esclusione delle possibilità del soggetto di svolgere normalmente la propria attività nell'ambiente politico sociale e nella stessa vita privata familiare

La Cassazione ha sostanzialmente contribuito alla costruzione di questa ampia definizione, che descrive una condizione soggettiva interrazionale, areddituale a prova libera, che è causalisticamente ( art. 40 e 41 c.p) collegata all'evento della lesione della salute ed inclusa nel danno conseguenza, danno biologico, unitariamente inteso nella sua complessità.

La prova di tale danno è a carico del danneggiato, e si baserà sul paragone tra le condizioni personali ante factum e successiva perdita delle qualità della vita.

**Perdita della capacità lavorativa generica.** La capacità lavorativa generica attiene ad una qualità intrinseca dell'individuo come persona attiva e idonea al lavoro; è dunque presente in qualsiasi individuo a prescindere dall'età e dal lavoro in atto.

Essa attiene al danno biologico in quanto la valutazione dell'individualità tiene conto, come principale criterio valutazione, proprio della compatibilità tra la potenzialità lavorativa precedente al fatto e la situazione susseguente al danno.

La capacità lavorativa specifica attiene invece alle conseguenze del danno all'integrità sull'attitudine al lavoro in atto.

Attiene al danno patrimoniale presente e futuro, come perdita di guadagno (lucro cessante) e come danno emergente (per il reddito perduto tra la data dell'incidente e la liquidazione).

**Perdita della serenità familiare.** Se si correla l'art 32 Cost. agli art. 2 (diritti inviolabili) 3 (rimozione dell'ostacolo e dell'uguaglianza sostanziale) 2 e 31 Cost. (famiglia come entità matrimoniale e per la tutela dei minori) viene in rilievo il diritto alla unità integrità familiare, che viene leso nel momento in cui il familiare resta gravemente e permanentemente invalido.

Si chiederà il ristoro dei danni avuti per avere avuto leso vita di relazione familiare, la perdita del tempo libero da dedicare alla famiglia, la perdita della vita attiva assieme ai propri figli e coniuge.

**Danno alla professionalità.** Inteso come danno alla capacità professionale acquisita, consistendo nel decremento, o nel mancato incremento, delle conoscenze teoriche, delle pratiche, delle esperienze e delle specifiche abilità che si acquisiscono mediante l'esercizio dell'attività lavorativa.

**Danno Biologico psichico.** danno biologico psichico inteso come compromissione durevole e obiettiva della Personalità e quindi menomazione dell'equilibrio, dell'efficacia personale del suo adattamento alla sfera sociale.

Nell'ambito lavorativo la norma chiave risulta essere art 2087 che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a preservare la personalità morale del lavoratore, infatti la nozione integrità fisica , che il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare, non può essere restrittivamente interpretata con esclusione di quella psichica .

In via generale si può osservare come debbano risultare soddisfatte due condizioni essenziali:

1 deve sussistere un rapporto cronologico tra il fatto oggetto del giudizio di responsabilità e la malattia

2 deve ricorrere un rapporto di adeguatezza qualitativa e quantitativa tra il fatto illecito e danno lamentato.

Ai fini della responsabilità giuridica occorre provare che la vittima vivesse una vita normale e potesse nutrire fondate aspettative di continuare un'esistenza di sostanziale benessere psichico.

Pertanto se il danno biologico psichico esiste deve essere integralmente risarcito: aggiungendo al punteggio per l'invalidità fisica, un quid pluris, la cui entità è proporzionale all'entità del danno psichico, non ad una frazione del danno fisico, seguendo il metodo scalare

**DANNO MORALE**

Questo consiste in un momentaneo turbamento psicologico del soggetto offeso, si differenzia dal danno biologico psichico che invece è la sofferenza psichica morale, che determini effettivamente, di per se stessa alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa e la propria vita.

La differenza è ravvisabile anche dalla prova che deve essere fornita dall'attore, infatti, per vedersi risarcito il danno morale non bisogna provare di avere avuto alterazioni patologiche e psichiche.

**OSTACOLI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO MORALE**

Art 2059 statuisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi espressamente previsti dalla legge, fondamentale ai fini del risarcimento del danno morale risultava essere l'accertamento del reato.

Dalla casistica giurisprudenza lavoristica emerge l'orientamento prevalente sia sostanzialmente favorevole ad ammettere il risarcimento del danno morale anche nei casi di sola responsabilità contrattuale.

Comunque le fattispecie di reati nel mobbing appaiono numerose ne riportano le più frequenti:

maltrattamenti 572 c.p. sono fatti che si risolvono in vere e proprie sofferenze fisiche e morali, minacce, ingiurie, atti di disprezzo uniti da un legame di abitudine ( elemento oggettivo) e alla coscienza e volontà ( elemento soggettivo) di porre in essere tali atti.

Reato Lesioni personali 582 c.p. quando l'agente abbia avuto l'intenzione ( dolo diretto di ledere l'integrità fisica o psichica del lavoratore.

Reato di minaccia 612 art. c.p.

Reato di ingiuria 594 art. c.p.

Abuso d'ufficio art. 323 c.p.

Reato di molestie sessuali art. 609 bis c.p.

#### RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE

Il principio generale previsto dal codice civile all' art. 1226 e 2056 è che il giudice , nella quantificazione del danno morale, deve procedere ad una valutazione equitativa.

È prassi liquidare il danno morale , in presenza di lesioni psicofisiche, in misura compresa tra ½ e ¼ della somma corrisposta a titolo di danno biologico.

#### DANNO ESISTENZIALE

Il danno esistenziale è il danno alla qualità della vita, alla dignità della persona, rappresentata un peggioramento oggettivo delle condizioni dell'esistenza, una compromissione delle attività realizzatrici di una persona.

Questa nuova figura di danno trova fondamento, nell' art .32 e 2 della costituzione, che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove svolge e estrinseca la sua personalità

Su tale danno dottrina e giurisprudenza non hanno raggiunto opinioni unanimi e le discussioni sono all'ordine del giorno.

La Cass. con sentenza del 03.07.2001 n 9009, ha sancito il definitivo superamento dell'art.2059 c.c., sia pure inteso adesso come danno conseguenza, e riconoscendo il danno esistenziale come fonte di danno autonome.

Dello stesso senso Trib. Torino 08708/1995 per i danni riflessi ai congiunti del defunto in un incidente stradale; Trib. Milano 21/10/99 e Trib. Venezia 27/09//2000 sulle immissioni acustiche, che provocano l'alterazione della serenità familiare dell'individuo e l'alterazione delle sue normali attività, quali il riposo, il relax.

La possibilità di enucleare un pregiudizio esistenziale, distinto dal generale danno non patrimoniale, è stata negata da numerose decisioni, si vedano, per tutte:

Tribunale Bergamo 26.2.2003, Tribunale Roma 3.3.2003, Tribunale Venezia 14.1.2003, Tribunale Genova 11.7.2002.

in tutte queste pronunce si afferma che il danno esistenziale non è che un doppione: ora del danno morale, ora del danno biologico.

La Cassazione Civile 14488/04 afferma:

non esiste la categoria del cosiddetto danno esistenziale, essendo, invece, risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti.

Come affermato per il danno morale è venuto meno il limite risarcitorio previsto dall' art.2059, nel senso che, anche in assenza di reato, il danno non patrimoniale è risarcibile quando si traduce nella lesione di un diritto di rango costituzionale.